

STATUTO

DIVINA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIACENZA PC VIA GIULIO
PASTORE 6

Numero REA: PC - 373086

Codice fiscale: 01933030338

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-06-2026 - Statuto completo	2
--	---

Allegato **"A"** al Repertorio n. 64591 e Raccolta n. 28413

S T A T U T O

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita la società cooperativa denominata:

"DIVINA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Detta società è costituita in conformità al disposto degli art. 2511 e ss del codice civile, della legge 8 novembre 1991 n.381, e del D.Lgs n.117/17.

La denominazione "Cooperativa Sociale" dovrà e potrà essere utilizzata in tutti gli atti, le comunicazioni e la corrispondenza.

Articolo 2 - SEDE

La società ha sede legale in PIACENZA.

Il trasferimento della sede all'interno dello stesso comune non comporta modificazioni dell'atto costitutivo.

Articolo 3 - FINALITA'

La società ha scopo mutualistico, ai sensi e nel rispetto delle norme del codice civile, della legge 8 novembre 1991 n.381, del d.Lgs n.117/17, e delle vigenti disposizioni in materia di cooperazione, con esclusione di ogni scopo di lucro.

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci operatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, migliorando le condizioni materiali e morali dei soci e delle loro famiglie.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio e di solidarietà dei soci. I soci si propongono altresì di collaborare allo sviluppo del

movimento cooperativo.

Articolo 4 - Oggetto

La cooperativa, senza fini di speculazione privata ed in spirito di mutualita' ai sensi e per gli effetti art.2511 e se. cod.civ., ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attivita', tutte riconducibili alla lettera a) dell'art.1 della legge n.381/91;

- organizzare e gestire attivita' socio assistenziali, socio sanitarie e sanitarie, di cura e vigilanza, educative e ricreative a carattere domiciliare o simile, in strutture e centri residenziali o semiresidenziali a favore di anziani, di infermi e disabili, e di chi si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determino stati di bisogno o di emarginazione effettuate da personale regolarmente qualificato;

- trasporto per anziani, disabili e minori servizi domestici e familiari in genere;

- promozione di iniziative culturali e formative rivolte tanto a beneficio dei soci quanto a beneficio di altri gruppi ed enti, cio' anche al fine di sensibilizzare e promuovere l'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli o svantaggiate;

- erogazione dei servizi di cura e di assistenza domiciliare per anziani;

- erogazione di ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo per anziani;

- erogazione di servizi di consulenza e di segreteria per anziani.

- favorire la formazione professionale dei propri soci tramite lezioni e conferenze con contenuti educativi di pedagogia, economia domestica allo scopo di elevare le prestazioni che tutti i soci dovranno svolgere presso terzi.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa potra', inoltre, svolgere qualsiasi altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi nonche', tra l'altro, a titolo esemplificativo:

- a) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private;

- b) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attivita' sociali;

- c) assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese e societa', nei limiti di legge, purché svolgano attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con tassativa esclusione di qualsiasi attivita' di collocamento;

- d) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi

economici, consortili e fidejussori pubblici o privati, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

e) richiedere prestiti, finanziamenti e quanto eventualmente concesso dallo stato, unione europea, enti locali, organismi pubblici o privati in relazione allo scopo cooperativo.

In conformita' alle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio i soli soci possono effettuare prestiti disciplinati da apposito regolamento approvato dall' assemblea - effettuati ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' tassativamente vietata la raccolta di risparmi tra il pubblico.

La cooperativa potra' esercitare le predette attivita' nei limiti e nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

Articolo 5 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2060.

La durata della società potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea del soci.

Articolo 6 - Domicilio

Il domicilio dei soci e dei componenti degli sociali, per i loro rapporti con la cooperativa, è quello che risulta dal Registro Unico Nazionale del Settore e dal Registro delle Imprese.

A tal fine la cooperativa potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 7 - Norme applicabili

Alla cooperativa si applicano:

- le norme speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto e l'attività di impresa corrispondente all'oggetto sociale;
- le norme del codice civile relative alle società cooperative e del Dlgs.117/17 in materia di enti del terzo settore
- per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

La cooperativa, ai sensi degli artt.2545-quaterdecies e seguenti del codice civile, è altresì sottoposta alle autorizzazioni, alla vigilanza ed agli altri controlli sulla gestione eventualmente previsti dalle leggi speciali.

Articolo 8 - Soci Cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci tutte le persone fisiche, di entrambi i sessi, aventi la capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione

professionale, possano partecipare direttamente e non, ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Non possono essere ammessi a soci cooperatori coloro che, esercitando in proprio, o avendovi interessenza diretta, imprese identiche od affini a quella esercitata dalla Cooperativa, svolgano effettivamente un'attività concorrente o in contrasto con quella svolta dalla Cooperativa medesima salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 - Soci Volontari e Categorie di soci

Oltre ai soci previsti dalla vigente normativa, possono essere ammessi soci volontari, di cui all'art 2 della legge 8 novembre 1991 n.381, che prestino la loro attività gratuitamente, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità del soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

L'organo amministrativo può, altresì, deliberare nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, anche parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici della cooperativa.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità a quanto previsto da apposito regolamento, che sarà emanato, stabilisce:

- nel rispetto del limite massimo di legge e della parità di trattamento la durata del periodo di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso cui si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Al termine di un periodo comunque non superiore ai sensi dell'art. 2527 ultimo comma del cod civ il nuovo socio è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del

bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente a una categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci della categoria ordinaria ai sensi di legge e del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Articolo 10 - AMMISSIONE DEI SOCI

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- A) cognome e nome; luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- B) indicazione dell'attività svolta, precisazione delle attitudini e capacità professionali;
- D) l'ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere, per importo non inferiore né superiore ai limiti di legge e del presente Statuto;
- E) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

La domanda di ammissione da parte del Socio non persona fisica (Ente, Organismo o Persona giuridica) dovrà contenere:

- A) denominazione o ragione sociale, sede, attività;
- B) delibera di autorizzazione con indicazione della persona

fisica designata a rappresentare L'Ente, Organismo o Persona giuridica;

C) caratteristiche ed entità degli associati;

D) ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere;

E) copia dello Statuto.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera, entro sessanta giorni, sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che abbiano interessi diretti o indiretti in Imprese che perseguono oggetti sociali identici o affini a quelli esercitati dalla Cooperativa, senza assenso espresso da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci cooperatori, fermo restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, sono obbligati:

a) a versare l'importo delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini fissati dal presente statuto;

b) a versare la tassa di ammissione eventualmente stabilita

dal Consiglio di Amministrazione, in misura comunque tale da non costituire ostacolo all'ammissione di nuovi soci;
c) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
e) a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste da regolamento interno e/o da contratto.

Articolo 12 - DIVIETI

E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali od esercitino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, fatta salva apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che, allo scopo, potrà tenere conto anche della tipologia e delle condizioni dei rapporti di lavoro instaurati.

Articolo 13 - DIRITTI

I soci hanno diritto di:

- a) il diritto di intervento e di voto in assemblea;
- b) usufruire dei servizi e dai vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- e) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- c) ricevere dall'Organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione, comunicandola tempestivamente al richiedente. La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax. La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della cooperativa, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

Articolo 14 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa, la quale deve contenere l'indicazione

delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento nonché i moti vi fondanti del recesso.

Si applicano i termini di cui all'art. 2437-bis del codice civile.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere al Tribunale competente.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia L'organo amministrativo su richiesta dal recedente potrà fare decorrere ogni effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 15 - ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio;

- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

- che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;

- che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;

- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione, al tribunale competente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Articolo 16 - DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le impugnazioni dei menzionati provvedimenti sono promosse, a pena di decadenza, entro i termini di cui ai precedenti articoli.

Articolo 17 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme effettivamente versate eventualmente rivalutata in misura non superiore a quanto stabilito dalla legge relativamente al mantenimento dei requisiti mutualistici.

La relativa liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, divenga operativo e si matura allo scadere dei 6 mesi successivi all'approvazione del bilancio.

Articolo 18 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi hanno, di diritto al rimborso delle azioni, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo.

Articolo 19 - RICHIESTA DI RIMBORSO

I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio dovranno presentare la richiesta di liquidazione della quota entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

ARTICOLO 20 - SOCI SOVVENTORI

Possono essere, altresì, ammessi a far parte della Cooperativa, ai sensi dell'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.59, nonché dell'art.2548 cod.civ., soci sovventori, in conformità alle previsioni di cui all'art. della legge 8 novembre 1991, n.381.

ARTICOLO 21 - CONFERIMENTI

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge.

I versamenti delle quote sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da stabilirsi dall'Organo amministrativo.

Le quote sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

ARTICOLO 22 - TRASFERIMENTO QUOTE

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione, le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento, giustificato e non legato al mero arbitrio, dell'Organo amministrativo.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Articolo 23 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI

L'Assemblea stabilisce:

- a) l'importo complessivo delle quote sottoscrivibili dai soci sovventori;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote;
- e) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) gli eventuali privilegi attribuiti alle quote;
- e) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermi restando tutti i limiti di legge;
- f) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano soci cooperatori spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo i criteri fissati dall'assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'assemblea.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in

proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Articolo 24 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del c.c , ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea.

Articolo 25 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Cooperativa è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
- 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- 3) dalla riserva legale indivisibile;
- 4) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
- 5) dalla riserva straordinaria indivisibile;
- 6) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Articolo 26 - VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere, sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Articolo 27 - ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è presentato dall'organo amministrativo soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della cooperativa, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della cooperativa e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e di legge.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla normativa, modulistica ed indicazioni previste dalla legge e da ogni normativa applicabile alle cooperative sociali.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore del 30% (trenta per cento) come previsto dalla legge;

b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31.01.92 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento) prevista dalla legge medesima;

e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della Legge 31.01.92 n. 59;

e) a riserva straordinaria indivisibile;

f) alla realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Ove ricorrano i presupposti dovrà essere redatto, secondo le modalità previste dalla legge il bilancio sociale.

Articolo 29 - RISTORNI

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la Cooperativa ed il socio stesso, anche secondo quanto previsto in eventuale apposito regolamento.

La cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio e nel rispetto della normativa vigente, delibera sulla destinazione del ristorno, che potrà essere attribuito mediante erogazione diretta ovvero altre modalità ammesse, anche ai sensi dell'art. 2545-sexies ultimo comma del codice civile.

Articolo 29 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

La cooperativa deve tenere;

- il libro degli soci;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo amministrativo. I libri di cui alla lettera c.) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

La Cooperativa dovrà altresì tenere i libri obbligatori indicati dal codice del terzo settore.

Articolo 30 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'attività d'impresa svolta dalla cooperativa, anche in funzione della rilevazione tempestiva di una eventuale crisi dell'impresa o della perdita della continuità aziendale.

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, il numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La nomina del Presidente e del Vice-Presidente viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione.

L'Organo Amministrativo rimane in carica per tre esercizi, e possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritte.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Articolo 31 - COMPETENZE

Spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'organo amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i Bilanci preventivi e consuntivi;
- e) compilare i Regolamenti Interni previsti dallo Statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale e in genere compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza di uno o più Amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dalla legge. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri il consiglio deve convocare nel più breve tempo possibile l'assemblea per la nomina del Nuovo Consiglio di Amministrazione.

Articolo 32 - IL PRESIDENTE

Deve essere nominato un presidente che ha la rappresentanza e la firma sociale.

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dallo statuto

Articolo 33 - ORGANO DI CONTROLLO

L'assemblea dei soci può eleggere un organo di controllo, monocratico o collegiale, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche quando lo ritenga opportuno in ragione della complessità dell'organizzazione e delle attività esercitate dalla cooperativa.

La nomina di un organo di controllo è obbligatoria quando ove ricorrano i presupposti e i requisiti previsti dalle disposizioni di legge applicabili alle cooperative sociali.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dagli soci al momento della nomina e non sono rieleggibili.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 codice civile. componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti previsti dalla legge può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta, eventualmente, anche quanto richiesto dal Dlgs 117/17.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Gli soci possono inoltre assegnare ai componenti dell'organo di controllo emolumenti, compensi o corrispettivi.

Articolo 34 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

La cooperativa deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando ricorrano i presupposti ed il superamento dei limiti previsti dalla vigente normativa applicabile alle cooperative sociali.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Articolo 35 - DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi a cura dell'organo amministrativo, mediante avviso, contenente il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nella sede o altrove in Italia, nonché l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente

costituita.

L'organo amministrativo curerà che l'avviso di convocazione sia spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica ovvero altri mezzi similari, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, l'avviso di convocazione dovrà essere affisso, comunque, nella sede sociale negli otto giorni antecedenti la convocazione dell'assemblea.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Tuttavia in tal caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea dei soci si può svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, di cui deve darsi atto nel verbale delle relative deliberazioni. In tutti i luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. In particolare è necessario:

- ove non si tratti di assemblea totalitaria, che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea - anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza - di accertare la regolarità della convocazione, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che in tutti i luoghi audio-video collegati in cui si tiene la riunione venga predisposto il foglio delle presenze, anche su supporto informatico;
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente dell'assemblea ed il segretario, se nominato, o il notaio, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 36 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci delibera su tutti gli oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione. Essa, tra l'altro:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli Importi ed i caratteri nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- procede alla nomina dell'organo amministrativo;
- procede alla eventuale nomina dell'organo di controllo e del revisore legale;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'organo di controllo;
- approva i regolamenti interni;
- delibera le modifiche statutarie ai sensi dell'art. 2436 del codice civile. Il relativo verbale è redatto da notaio;
- delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'organo di controllo;
- delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
- delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.

L'Assemblea chiamata a deliberare sul bilancio ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto cooperativa, tale assemblea potrà avere luogo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso l'organo amministrativo segnala le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.

Articolo 37- VERBALE DELL'ASSEMBLEA, VOTAZIONI E DECISIONI

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è

redatto da un notaio.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno salvo nei casi in cui la legge prevede diverse maggioranze.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; Per i soci sovventori si applica quanto previsto precedentemente dal presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 38 - SCIoglimento DELLA COOPERATIVA E LIQUIDAZIONE

La cooperativa si scioglie ai sensi della normativa vigente ed in particolare degli articoli 2522 terzo comma, 2595-duodecies e 2545-septiesdecies codice civile.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori, stabilendone i poteri ed i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nell'ordine e con le modalità prescritte ovvero ammesse dalla normativa vigente in materia.

Articolo 39 - REGOLAMENTI

L'organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa.

In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti

all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente articolo.

Articolo 40 - REQUISITI MUTUALISTICI

È vietate distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

È vietato remunerare gli strumenti finanziari, offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Tutte le riserve obbligatorie per legge sono indivisibili e ne è vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, durante la vita della cooperativa e all'atto del suo scioglimento.

Articolo 41 - RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative, e in mancanza le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Firmato:

Pusztai Anca Giselle

Rusnak Lesia

Cioanca Vasile Ovidiu

Carlo Brunetti (L.S.)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL
D.lgs N. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE CHE SI TRASMETTE AD
USO REGISTRO IMPRESE.

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO

PIACENZA, 24 GIUGNO 2026

CARLO BRUNETTI NOTAIO "FIRMA DIGITALE"